



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1482 del 16/12/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1257 del 17/12/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE
Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale n° **33/2019** a favore della Ditta **ITALCEMENTO di Giamboi Carmen** per la produzione di calcestruzzo confezionato con asservita attività di frantumazione di materiale da cava, svolta nello stabilimento sito in Torrente Guardia Vill. Pace del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;

VISTA l'istanza, pervenuta tramite S.U.A.P. di Messina con nota protocollo n° 84907 del 30.03.2017, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 11852/2017, da parte della Ditta **ITALCEMENTO di Giamboi Carmen** volta ad ottenere il rilascio

- dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per la produzione di calcestruzzo confezionato, con asservita attività di frantumazione di materiale da cava, svolta nello stabilimento sito in Torrente Guardia Vill. Pace del Comune di Messina;
- VISTO** il verbale n° 17 cds del 17.05.2017 della Conferenza dei Servizi durante la quale il Dipartimento Edilizia Privata ha evidenziato delle incongruenze tra il progetto a suo tempo inoltrato da parte della Ditta e quanto presentato con la richiesta AUA;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 2815/18 del 25.01.2018 con la quale si accoglie la richiesta di proroga dei termini di 90 gg da parte della Ditta necessaria per verificare l'iter autorizzativo urbanistico ;
- VISTA** l'integrazione documentale prodotta dalla Ditta, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 18621/18 del 23.05.2018, con allegata nuova planimetria e relazione tecnica nella quale in merito alla gestione delle acque viene precisato che la stessa avviene a ciclo chiuso sia per quelle meteoriche sia per quelle utilizzate per il lavaggio delle autobetoniere;
- VISTA** la nota protocollo n° 193358 del 21.06.2019 con la quale il SUAP di Messina sollecita i Dipartimenti Edilizia Privata ed Ambiente e Sanità ad esprimere i propri pareri di merito per la conclusione del procedimento;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 20500/19 del 26.06.2019 con la quale si comunica che la pratica per il rilascio dell'AUA è da considerarsi archiviata, stante il notevole superamento dei tempi procedurali previsti dalla normativa vigente per la conclusione dell'iter procedurale;
- VISTA** la richiesta della Ditta di annullamento dell'archiviazione tenuto conto dell'attestazione, protocollo n° 294101 del 30.09.2019, prodotta dal Dip. Edilizia Privata- Servizio Edilizia del Comune di Messina, nella quale si specifica che l'attività in oggetto risulta già autorizzata dal punto di vista urbanistico, per silenzio assenso, dal 2005;
- CONSIDERATO** che questo Ufficio ha ritenuto di accogliere la superiore richiestala dandone comunicazione con la nota protocollo n° 34161/19 del 05.11.2019;
- VISTE** le note del SUAP protocollo n° 317607 del 23.10.2019 e n° 334445 del 08.11.2019, assunte rispettivamente al Protocollo generale di questo Ente in data 08.11.2019 al n° 34778/19 e 34837/19, con le quali viene riaperto il procedimento con l'invio agli Uffici comunali di tutta la documentazione allegata all'istanza;
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni n° 10 del 15.11.2019 relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, formalizzato da parte della Responsabile dell'Ufficio Catasto Emissioni e Controlli di questa Direzione che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento (All. 1);
- VISTI** i pareri ambientali favorevoli per le emissioni in atmosfera, prot. n° 362595 del 25.11.2019 e per l'esercizio dell'attività rumorosa, prot. n° 362452 del 25.11.2019 con prescrizioni, resi dal Dip. Servizi Ambientali-Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, trasmessi dal SUAP con nota protocollo n° 370321 del 26.11.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al ° 36741/19 del 27.11.2019 che si allegano e fanno parte integrante del presente provvedimento (All. 2-3);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- PRESO ATTO** l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- PRESO ATTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 29.11.2019.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen, gestore dello stabilimento, ai sensi del comma 1 lett. c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per per la produzione di calcestruzzo confezionato con asservita attività di frantumazione di materiale da cava, svolta nello stabilimento sito in Torrente Guardia Vill. Pace del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) La Ditta dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo così come descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Art. 2) Vengono fissati i limiti dell'inquinante emesso in atmosfera come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	carico silos cemento	Polveri ⁽¹⁾ : 40
E2a	Carico betoniera	
E2b	Bilancia cemento	

(1) D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, lett. b

Art. 3) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio darne comunicazione a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina indicando, altresì, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 4) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione e all'ARPA S.T. di Messina,

almeno 15 giorni prima, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate, secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico, giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 5) La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo dovranno essere eseguite all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di abbattimento idraulico, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno dello stabilimento;
- dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.
- tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile nonché con il diametro del condotto fumi al punto di prelievo;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013, con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.). Presso il punto di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature ;
- l'osservanza della normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.).

Art. 6) Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando:

- i consumi di materie prime suddivise per tipologia;
- il dato quantitativo sul conglomerato cementizio prodotto;
- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti di abbattimento; le sostituzioni dei filtri effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti (registro carico/scarico, F.I.R., nelle more dell'entrata a regime del SISTRI);
- gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 7) La Ditta, in aggiunta al sistema a ciclo chiuso, già esistente, di raccolta delle acque di lavaggio delle autobetoniere, dovrà realizzare, entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia per tutta la superficie scoperta dello stabilimento, dando comunicazione dell'avvenuta realizzazione agli Enti di controllo e fornendo adeguata relazione tecnica

sulla capacità di raccolta delle vasche e sui sistemi di ricircolo realizzati al fine di evitare scarichi nel corpi idrico. I fanghi di deposito nelle vasche devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 8) La Ditta dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni e seguire le prescrizioni indicate nel parere ambientale relativo all'impatto acustico (All.3).

Per le altre prescrizioni non espressamente riportate il Gestore dovrà seguire quanto indicato negli allegati 1-3.

Art. 9) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 10) Il Dipartimento ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001. L'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative riportate nel presente atto deve essere comunicato a questa Città Metropolitana VI Direzione Ambiente, Autorità competente, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 11) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento in Torrente Guardia Vill. Pace del Comune di Messina.

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **ITALCEMENTO di Giamboi Carmen**, gestore dello stabilimento, ai sensi del comma 1 lett. c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per la produzione di calcestruzzo confezionato con asservita attività di frantumazione di materiale da cava, svolta nello stabilimento sito in Torrente Guardia Vill. Pace del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) La Ditta dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo così come descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Art. 2) Vengono fissati i limiti dell'inquinante emesso in atmosfera come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	carico silos cemento	Polveri ⁽¹⁾ : 40
E2a	Carico betoniera	
E2b	Bilancia cemento	

(2) D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, lett. b

Art. 3) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio darne comunicazione a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina indicando, altresì, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 4) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione e all'ARPA S.T. di Messina, almeno 15 giorni prima, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate, secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico, giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 5) La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo dovranno essere eseguite all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di abbattimento idraulico, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno dello stabilimento;

- dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.
- tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile nonché con il diametro del condotto fumi al punto di prelievo;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013, con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.). Presso il punto di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature ;
- l'osservanza della normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.).

Art. 6) Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando:

- i consumi di materie prime suddivise per tipologia;
- il dato quantitativo sul conglomerato cementizio prodotto;
- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti di abbattimento; le sostituzioni dei filtri effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti (registro carico/scarico, F.I.R., nelle more dell'entrata a regime del SISTRI);
- gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 7) La Ditta, in aggiunta al sistema a ciclo chiuso, già esistente, di raccolta delle acque di lavaggio delle autobetoniere, dovrà realizzare, entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia per tutta la superficie scoperta dello stabilimento, dando comunicazione dell'avvenuta realizzazione agli Enti di controllo e fornendo adeguata relazione tecnica sulla capacità di raccolta delle vasche e sui sistemi di ricircolo realizzati al fine di evitare scarichi nel corpo idrico. I fanghi di deposito nelle vasche devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 8) La Ditta dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni e seguire le prescrizioni indicate nel parere ambientale relativo all'impatto acustico (All.3).

Per le altre prescrizioni non espressamente riportate il Gestore dovrà seguire quanto indicato negli allegati 1-3.

Art. 9) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 10) Il Dipartimento ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001. L'eventuale riscontro di

inadempienze alle prescrizioni autorizzative riportate nel presente atto deve essere comunicato a questa Città Metropolitana VI Direzione Ambiente, Autorità competente, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 11) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento in Torrente Guardia Vill. Pace del Comune di Messina.

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 16.12.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 16.12.2019

II DIRIGENTE

Ing. Armando CAPPADONIA